

Roberto G. Aloisio

**«CONDIZIONI GENERALI»
DI CONTRATTO, DIRITTO COMUNITARIO
E LEGGI SPECIALI
(ART. 1341 E 1342 C.C.)**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

[5952/792] « CONDIZIONI GENERALI » DI CONTRATTO,
DIRITTO COMUNITARIO E LEGGI SPECIALI
(ART. 1341 E 1342 C.C.) (*)

1. Le « condizioni generali », nel gergo tecnico dei giuristi, si risolvono nelle clausole che regolano, in tutto o in parte, il contratto e che si applicano (nel tempo) per una serie standardizzata di negoziazioni relative alla vendita di beni o di servizi destinati generalmente all'utente-consumatore.

Le norme contenute negli art. 1341 e 1342 attengono al profilo dell'accordo e segnatamente al contenuto del contratto sul quale si è formato o, almeno, si presume essersi formato il consenso: il dettato normativo, in sostanza, stabilisce che anche clausole non negoziate dai contraenti, perché già predisposte da una parte, entrino a far parte della regolamentazione pattizia purché ricorra il *presupposto* della conoscibilità da parte dell'aderente delle clausole appunto predisposte unilateralmente. La *ratio* della disciplina è ispirata alla tutela della parte (qualificata come) « aderente » che non ha partecipato alla formazione e alla formulazione delle « condizioni », essendosi limitata soltanto a sottoscrivere un testo contrattuale da altri predisposto: il predisponente, in via di sintesi e nella generalità dei casi, è un'impresa o un « professionista » (come si esprime la direttiva), laddove l'aderente è il fruitore del servizio o il destinatario dei beni (utente-consumatore, ovvero cliente).

La normativa codicistica si è, dunque, curata della tutela del contraente debole che, proprio in ragione di tale sua debolezza, non avendo potere economico di fatto (nel corso della trattativa precontrattuale) finisce, in genere, per accettare tutte le « condizioni » da altri imposte.

La soluzione adottata dal codice, a ben vederlo, è stata più *formale* che sostanziale, perché l'efficacia delle clausole generali è condizionata dalla mera conoscibilità delle stesse da parte dell'aderente, il quale si trova molto spesso dinanzi all'alternativa secca o di accettare in blocco la regolamentazione pattizia ovvero di rifiutare la stipulazione del contratto: la seconda possibilità evidenziata in questa alternativa è soltanto *astratta*, impraticabile nel concreto (dell'esperienza giuridica) ove appena si pensi a contratti quali quelli relativi alla fornitura di energia elettrica e di acqua, all'utenza telefonica, ai servizi bancari.

Rilevavo poc'anzi che si tratta di una tutela soltanto *formale* anche perché l'art. 1341 c.c. subordina l'efficacia delle « condizioni generali » al parametro, invero flebile, costituito dalla mera conoscibilità dell'aderente: il contratto, in altri termini, si forma non perché vi è una convergenza di volontà di entrambe le parti sul suo contenuto, bensì perché la conoscibilità (equiparata alla conoscenza effettiva) delle clausole equivale a manifestazione tacita di consenso, onde l'ignoranza

(*) Relazione svolta il 27 aprile 1994 nel corso del Seminario di studio organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, dall'Istituto di diritto privato dell'Università di Roma e dal Consiglio dell'Ordine forense di Roma con la collaborazione dell'Istituto Giuridico Italiano.

colpevole delle « condizioni generali » non costituisce *esimente* per l'aderente al fine di sottrarsi al regolamento negoziale, in parte o in tutto.

Dal disposto degli artt. 1341 e 1342 si ricava in particolare che il regolamento predisposto *ex uno latere* non si applica in due casi:

a) per le « condizioni generali », quando queste non sono conoscibili attivando l'ordinaria diligenza, da intendersi come impegno medio e obiettivo che la generalità dei consociati assume per approvvigionarsi di beni ovvero per acquisire servizi su di un mercato governato dal principio della libera concorrenza;

b) per le « clausole vessatorie » — che privilegiano il predisponente o aggravano la posizione dell'aderente — quando non vengono specificamente approvate per iscritto. In tal caso la sanzione prevista è costituita dalla nullità (parziale).

L'inefficacia delle « condizioni », non conoscibili attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, tutela la posizione del contraente che versi in stato d'ignoranza (incolpevole): si tratta di una norma speciale rispetto alla disciplina dell'errore (art. 1428 c.c.) che — com'è noto — determina l'annullamento del contratto solo se ricorrano i presupposti della *essenzialità* e della *riconoscibilità*. L'art. 1341, invece, stabilisce l'*inefficacia* delle clausole quando l'ignoranza sia (non già « essenziale », bensì) scusabile, ovvero, e per converso, impone la totale vincolatività delle « condizioni generali » se l'aderente versi in uno stato d'ignoranza inexcusabile, a nulla rilevando il profilo della riconoscibilità dell'errore da parte del predisponente.

Se il presupposto dell'efficacia delle « condizioni generali » è costituito dal requisito oggettivo della conoscibilità delle stesse, si può ben dire che le clausole predisposte unilateralmente spiegano i loro effetti — e non v'è spazio di tutela alcuna per il contraente debole — tutte le volte che le condizioni generali siano riportate nella loro interezza nei contratti prestampati (che si possono risolvere anche in moduli o formulari).

Lo stesso fenomeno accade anche quando le condizioni sono comunque richiamate nel testo sottoscritto, indicandosi il luogo e il tempo ove e nel corso del quale l'utente o il consumatore potrà prenderne visione. In entrambi i casi la conoscibilità dell'aderente è assicurata e l'onere del predisponente (di rendere conoscibili tali clausole) può dirsi assolto, almeno in astratto.

Mi vorrei soffermare un attimo sul tipo di conoscenza cui si riferiscono le norme *de quibus*: a) si può ritenere la conoscenza come semplice *acquisizione del dato* conoscibile nella sua nuda empiricità; b) si può invece intendere la conoscenza come *comprensione* del dato nell'ordine della razionalità tecnica (intelligibilità).

La verifica del processo acquisitivo, nel primo caso, si arresta al momento *esterno* fattuale, mentre nel secondo implica un giudizio *interno*, riferito alla sfera intellettuale del « conoscente ».

Il diritto vivente non è univoco, dandosi rilievo all'uno o all'altro criterio di verifica: 1) da un lato si afferma che la conoscibilità delle condizioni generali si realizza « ove le stesse siano scritte distintamente, in chiara stampa, a carattere diverso e in neretto » (Pret. Perugia 14 marzo 1951, *Foro it. Rep.* 1951, v. *Obbligazioni e contratti*, 1478); 2) dall'altro si sostiene che il requisito in questione sussiste tutte le volte che le relative clausole « siano predisposte in un modulo a stampa, leggibile e facilmente interpretabile » (App. Napoli, 3 aprile 1970, *ivi* 1970, voce *cit.*, 1483).

L'ignoranza degli effetti giuridici che dalle clausole derivino non pare assumere alcuna rilevanza ai fini dell'art. 1341; semmai si potrà far valere l'errore di diritto ai fini dell'annullamento del contratto (art. 1429 n. 4: l'errore è essenziale « quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica del contratto »).

Questo profilo si presta ad un'indagine approfondita — che qui non può essere neppure tentata — relativa all'*ignorantia iuris*, tema che ha trovato un'importante elaborazione da parte della Corte Costituzionale a proposito della scusabilità dell'ignoranza in tema di leggi penali.

Ai nostri fini, val la pena di ricordare che la direttiva comunitaria specifica (art. 4) che la valutazione del carattere abusivo delle clausole è legata anche alla formulazione letterale che deve essere *chiara e comprensibile*. Nei « considerando » si chiarisce, in particolare, che « i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili e che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole ». Il legislatore comunitario sembra dunque propendere per una verifica di tipo sostanziale e non formale.

Se la formulazione delle clausole è incomprensibile, è compito dell'interprete — avvocato e giudice — fornire il risultato ermeneutico più ragionevole e plausibile sulla base dei canoni dettati dal codice, che stabiliscono tra l'altro il principio della *interpretatio contra proferentem* (anche la direttiva si muove nella stessa logica del nostro codice civile).

La conoscibilità è segnata temporalmente dal momento della stipulazione del contratto (ovvero prima di tale momento), per cui è utile domandarsi cosa accada se la conoscenza dell'aderente venga acquisita dopo la conclusione del contratto (ad esempio, condizioni rese note al momento della successiva emissione della fattura).

Riterei che, in tale ipotesi, l'utente-consumatore possa far valere l'inefficacia delle condizioni conosciute dopo la conclusione del contratto purché al momento della formazione dell'accordo sussistesse uno stato di ignoranza incolpevole e il predisponente non avesse assolto l'onere di rendere conoscibili le clausole. Direi di più e cioè che l'aderente potrebbe immediatamente far valere in giudizio l'inefficacia delle clausole, anche se non si fosse verificato l'evento che rende operante l'effetto dipendente della clausola stessa: ciò per due ragioni concorrenti, la prima costituita dal fatto che v'è una potenziale lesione di interessi e di diritti della parte che agisce in giudizio, la seconda derivante dagli effetti della prescrizione che a me pare debba decorrere dal momento in cui l'aderente ha avuto conoscenza della condizione pregiudizievole.

Un cenno a sé va fatto a proposito delle clausole vessatorie.

Per le clausole vessatorie e la relativa validità, si prescinde affatto dalla conoscenza o conoscibilità, in quanto il comma 2 dell'art. 1241 ne subordina la validità all'approvazione specifica per iscritto. La forma prescritta *ad substantiam* toglie ogni rilevanza al requisito della conoscenza: *a)* si possono specificamente sottoscrivere una serie indeterminata di clausole vessatorie senza averle effettivamente conosciute; *b)* si possono conoscere le clausole, senza sottoscriverle.

Le clausole vessatorie saranno valide nel primo caso, nulle nel secondo.

2. Non mi occuperò del profilo relativo all'applicabilità immediata o meno della direttiva comunitaria, mi limiterò soltanto ad evidenziare che cosa accade nell'ordinamento interno nell'ipotesi in cui una direttiva non venga recepita dal legislatore nazionale.

La Corte di Giustizia è stata particolarmente incisiva e chiara su questo terreno, proprio perché i giudici comunitari hanno colto la delicatezza del problema e si sono dati carico di fornire il loro contributo di alta qualità tecnico-giuridica al precipuo fine di allineare le normative nazionali, sulla base dei criteri stabiliti dalle istituzioni della CEE, nell'ambito della funzione attribuita all'organo

giudiziale di assicurare « il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato » (art. 164).

Quando una direttiva non viene ritenuta applicabile senza la mediazione del provvedimento normativo nazionale, la giurisprudenza comunitaria opera una distinzione concettuale tra: *a) effetti verticali*, che si producono nei rapporti tra lo Stato membro e le persone (fisiche o giuridiche); *b) effetti orizzontali*, che si realizzano nei rapporti tra i soggetti (di diritto).

La giurisprudenza da segnalare in questa sede ha segnato tre tappe fondamentali:

1) nel caso Marshall (sent. 26 febbraio 1986, causa 152/84, in *Raccolta*, 1986, 723) sono stati esclusi gli effetti orizzontali di una direttiva, perché questa non può essere invocata sino a che non sia intervenuta la relativa attuazione interna, ma si è riconosciuta la produzione di effetti verticali;

2) nel caso Marleasing (sent. 13 novembre 1990, causa c-106/89, *Raccolta* 1990, 4135), la Corte di Giustizia — pur senza attribuire alle direttive inattuate effetti orizzontali *inter partes* — ha chiarito che, qualora si ponga all'interno di un ordinamento nazionale un problema di interpretazione di norme nazionali riguardanti una materia toccata e trattata da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno dello Stato membro « alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, comma 3, del Trattato »;

3) nel caso Francovich (sent. del 19 novembre 1991, cause riunite c-6/90 e c-9/90, in questa *Rivista* 1992, I, 2296) la Corte — in una procedura pregiudiziale ex art. 177 del Trattato che nasceva da due richieste di sentenze interpretative provenienti da giudici italiani — ha affermato che « la piena efficacia delle norme comunitarie sarebbe messa a repentaglio e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe infirmata se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro ». Tale possibilità risarcitoria, si è fatto rilevare, è indispensabile quando l'efficacia delle norme comunitarie dipende da un'iniziativa statale e di conseguenza i singoli, in caso di inerzia dello Stato, non possono far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario.

Stabilito il « principio di responsabilità » degli Stati membri nei confronti dei cittadini nazionali e affidato il compito di applicare tale principio ai giudici nazionali, la Corte ha riconosciuto il diritto dei cittadini al risarcimento ove ricorrano le tre seguenti condizioni: « 1) il risultato prescritto dalla direttiva deve implicare l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; 2) il contenuto di tali diritti deve potersi individuare sulla base delle disposizioni della direttiva; 3) deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi ».

Sulla base di questi principi, può dunque dirsi che l'aderente al contratto (predisposto) contenente condizioni generali — ove la direttiva non venisse recepita e sempre che essa non fosse ritenuta direttamente applicabile nello Stato italiano — potrà seguire una delle seguenti strade:

1) invocare la direttiva per orientare il giudice nazionale verso un'interpretazione degli art. 1341 e 1342 compatibile con i principi generali comunitari: l'avvocato e il giudice si potrebbero quindi avvalere sia dell'interpretazione estensiva, sia di quella analogica;

2) richiamarsi alla direttiva per conseguire il risarcimento del danno nei confronti dello Stato. A titolo esemplificativo, ritenuta valida una clausola contrat-

tuale alla stregua del diritto interno che avrebbe dovuto essere ritenuta invece abusiva per il diritto comunitario, le conseguenze pregiudizievoli potrebbero essere riversate sullo Stato di appartenenza.

3. Il diritto civile che, fino a pochi anni or sono, trovava il suo terreno effettivo nel codice del 1942, è ormai pervaso dalle norme comunitarie che, come è noto, hanno una valenza equiparabile a quelle di rango costituzionale.

La libera concorrenza, principio cardine dell'ordinamento CEE, pervade il sistema, imponendo al legislatore nazionale scelte operative che neppure l'art. 41 della Costituzione era riuscito a far compiere sul piano normativo negli oltre quarant'anni trascorsi.

Attraverso il canale della concorrenza, si è fatta strada l'esigenza di tutela del consumatore, quale fruitore di beni e di servizi messi sul mercato dalle imprese produttrici o fornitrici: la libera e trasparente scelta del destinatario delle prestazioni dell'imprenditore è parsa indeclinabile per evitare un arresto ovvero un rallentamento del processo concorrenziale del libero mercato. Se ciò costituisca un valore di civiltà per il progresso dell'occidente, non è problema che possa interessare un tavolo e un uditorio giuridicamente attrezzati.

Fatto si è che l'ordinamento sovranazionale si è preoccupato di tutelare il consumatore e, in tale ottica, il legislatore nazionale si è mosso con leggi e statuti speciali che, come vedremo, hanno già inciso sulla disciplina delle condizioni generali di contratto.

È il caso di passare in rassegna alcuni provvedimenti normativi, di raccordo con le direttive comunitarie, che derogano (*in parte qua*) alla disciplina dettata dagli art. 1341 e 1342:

A) il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, attuativo della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole, segnatamente: a1) art. 3 che prevede che — per determinare se la pubblicità è ingannevole — si deve tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei beni e dei servizi quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, nonché del prezzo o del modo in cui questo viene calcolato e le condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; a2) art. 4, sulla trasparenza della pubblicità, laddove si stabilisce che « i termini *garanzia*, *garantito* e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta e, quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo *facilmente conoscibile* dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime ».

Difficile negare che, se la pubblicità deve sottostare a regole imperative, le medesime regole debbono valere per la stipulazione dei contratti standards predisposti dalle stesse imprese che hanno pubblicizzato il prodotto o il servizio.

La tutela civilistica, in materia, si è arricchita e modificata perché le modalità delle garanzie offerte devono essere contenute in un testo (scritto) *facilmente conoscibile* (non più conoscibile *tout court*), con la conseguenza, in difetto, dell'inefficacia delle limitazioni abusive della garanzia stessa.

Alla tutela ordinaria dell'aderente, si è aggiunta una misura cautelare tipica ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. cit., che consente ai consumatori e alle loro associazioni od organizzazioni — nonché al Ministero dell'Industria e ad ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in ragione dei propri compiti

istituzionali — che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della l. 10 ottobre 1990 n. 287, inibisca gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione e « che ne siano eliminati gli effetti ».

In tale prospettiva, l'Autorità potrebbe inibire l'uso di moduli e formulari che realizzino un risultato ingannevole e abusivo ai danni del contraente debole.

B) il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 83 — attuativo delle direttive 85/611/CEE e n. 88/220/CEE (relative ai fondi comuni aperti di diritto nazionale) — che contiene alcune norme importanti nella logica della riflessione che stiamo qui conducendo ai sensi dell'art. 13, gli organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari devono comunicare al Ministero del Tesoro, tra l'altro, (a) un prospetto « integrato da un documento informativo da rendere pubblico sulle modalità di commercializzazione »; (b) « informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia »; (c) « la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari è tenuto a fornire ».

Come si può constatare, il decreto tutela ben più penetrantemente gli aderenti (al contratto predisposto) rispetto alle norme del codice, posto che si richiede agli organismi di investimento collettivo l'adempimento di oneri ben più gravosi, come quello di fornire « informazioni dettagliate » che devono essere rese pubbliche. In tale situazione, non è sufficiente rendere potenzialmente conoscibile le condizioni generali; queste ultime richiedono un onere di pubblicità e d'informazione che tende a far acquisire ai clienti la conoscenza effettiva e l'intelligibilità delle operazioni d'investimento.

Cosa accadrà allora se una società d'investimento non abbia ottemperato all'onere impostole dalle norme in questione? A mio avviso, potrebbe giungersi anche alla declaratoria di nullità radicale dei contratti conclusi, trattandosi di violazioni di norme imperative di ordine pubblico economico;

C) la l. 17 febbraio 1992 n. 154, contenente norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari — che si richiama alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 — prevede l'obbligo (art. 2) per l'ente creditizio operante nello Stato e per ogni altro soggetto che eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento, di rendere pubblico (non più conoscibile) in ciascun locale aperto al pubblico i tassi d'interesse (massimo per le operazioni attive e minimo per le passive), compresi gli interessi di mora, e « le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti ». Da segnalare che l'obbligo di pubblicità non può essere soddisfatto mediante il rinvio agli usi.

Quel che più rileva, ai nostri fini, è costituito dai meccanismi di tutela del fruitore dei servizi:

1) lo *ius variandi* dell'ente creditizio trova una rigorosa disciplina e assurge a clausola vessatoria nel senso che « l'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente » (art. 4, 2); 2) « le clausole contrattuali (*id est*: condizioni generali) di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte » (art. 4, 3); 3) le clausole relative a tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti difformi da quelli resi pubblici sono nulle ». In questa ipotesi non rileva la conoscenza effettiva (e ancor meno la conoscibilità) delle clausole difformi rispetto a quelle rese pubbliche, operando in ogni caso la nullità radicale; 4) le modifiche delle condizioni

contrattuali (art. 6) per essere *efficaci* (art. 6, 4) richiedono la previa « comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato », con facoltà di recesso da parte del cliente (nei 15 giorni successivi) senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Tutto ciò ancora una volta denota come la disciplina generale di cui agli artt. 1341 e 1342 vada integrata dalle più rigorose previsioni contenute nella normativa speciale.

D) il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (emanato ai sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987 n. 183), attuativo della direttiva CEE n. 85/374 in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, rende inapplicabile (*in parte qua*) il contenuto del comma 2 dell'art. 1341 perché non è più consentito stipulare una clausola vessatoria di esonero della responsabilità del produttore in quanto « è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti *preventivamente*, nei confronti del danneggiato, la responsabilità » prevista nel connesso decreto (art. 12).

La norma dichiara nulli i patti preventivi, ma *quid iuris* nel caso di patti stipulati successivamente alla vendita del prodotto? L'interrogativo è meno scolastico di quanto si possa a prima vista ritenere. Si pensi al rilascio previo lettera di esonero da responsabilità del produttore datata e inviata successivamente alla stipula dell'accordo. La risposta dell'interprete dovrebbe essere quella di ritenere comunque nulla la clausola perché contrattata in modo tale da eludere una norma imperativa. Migliore scelta del legislatore — perché netta, chiara e ineludibile — sarebbe stata quella di eliminare l'aggettivo avverbiale (« preventivamente ») (art. 12).

4. Dal quadro normativo testé delineato emerge che la tutela del contraente debole o dell'adrente non è più affidata soltanto agli artt. 1341 e 1342 del codice. Si è detto poc'anzi che alla semplice conoscibilità delle condizioni generali, perché possano ritenersi efficaci *inter partes*, la legislazione speciale ha sostituito oneri di pubblicità, di informativa dettagliata o di *facile* conoscenza, inottemperando ai quali scatta la nullità, che per essere rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo — sia pure compatibilmente con le regole processuali dettate in tema d'impugnazioni civili — renderà più piena ed effettiva la tutela dell'aderente-consumatore.

La tutela si è altresì arricchita anche sotto il profilo delle sanzioni amministrative applicabili e della inibitoria riconosciuta non solo alle persone fisiche ma anche alle associazioni che tutelano gli interessi dei consumatori.

A tal proposito un cenno conclusivo va fatto alla direttiva comunitaria emanata in *subiecta materia*. Mi riferisco all'art. 7 che affida alle organizzazioni di tutela dei consumatori di adire « le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole ».

Il legislatore italiano dovrà dunque inserire nell'ordinamento una tutela generale di tipo inibitorio, consentendo ai consumatori e alle associazioni di adire le autorità competenti al fine di dichiarare abusive e pertanto inefficaci tutte quelle condizioni generali da considerarsi inique alla stregua dell'antico parametro della buona fede.

Se il legislatore sarà all'altezza dei compiti che lo attendono si vedrà nei prossimi mesi. Ciò che preme in questa sede di rilevare è che le norme comunitarie hanno fatto (e continuano a fare) compiere un notevole salto di qualità al nostro

ordinamento interno, introducendo principi e regole di alto valore di civiltà giuridica, che obbligano il legislatore italiano a prevedere forme di tutela sempre più penetranti a favore dei comuni cittadini nei confronti delle grandi organizzazioni produttive.

ROBERTO G. ALOISIO

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole* (Atti della Tavola rotonda di Catania del 17-18 maggio 1969), Milano, 1970; AA.VV., *Trent'anni di esperienza comunitaria*, Bologna 1980; ALFA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano 1975; ID., *Condizioni generali di contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1988, II, 27; ID., *Il giudice e la contrattazione di massa*, in *Riv. dir. ind.* 1987, I, 173; ID., *Per il recepimento della direttiva comunitaria sui contratti dei consumatori*, in *I contratti* 1994, 113; ALFA-BESSONE, *Tecnica e controllo dei contratti standard*, Rimini 1984; BESSONE, *Contratti per adesione e natura ideologica del principio di libertà contrattuale*, in *Saggi di diritto civile*, Milano 1979, 127 s.; ID., *Contratti standard, strategie d'impresa e l'equivoco delle formule sulla tutela del « consumatore »*, in *Riv. soc.* 1979, 1303 s.; ID., *Potere « normativo » d'impresa e contratti standard tra intervento del giudice e riforma legislativa*, in *Giur. it.* 1983, IV, 101; ID., *L'equivoco delle teorie normative e i problemi di regime delle condizioni generali di contratto*, in *Giur. merito* 1983, 541; ID., *Standards contrattuali d'impresa, tutela del contraente debole e ordine pubblico economico*, in *Vita not.*, 1983, 1446; BIANCA (a cura di), *Le condizioni generali di contratto*, I e II, Milano, 1979-1981; ID., *Condizioni generali di contratto*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma 1988; BISCOTTINI, *Sull'applicabilità immediata di talune direttive comunitarie*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.* 1974, 230-237; BONELL, *Le condizioni generali di contratto secondo il diritto italiano: la loro disciplina nei rapporti interni e internazionali*, in questa *Rivista* 1979, IV, 3 s.; ID., *A proposito di una recente proposta di riforma del diritto delle condizioni generali di contratto*, in *Riv. dir. civ.* 1981, II, 461 s.; CAVALLA, *Contratti bancari su modulo e problemi di tutela del contraente debole*, Torino 1976; DE FENA, *Diritto comunitario*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto comunitario* a cura di SANDULLI, Torino 1980; DEL VECCHIO, *I problemi posti nell'ordinamento italiano dall'attuazione della normativa comunitaria e segnatamente dalle direttive*, Milano 1979; DE NOVA, *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Riv. dir. civ.* 1976, II, 480 s.; DI MAJO, *Il controllo giudiziale delle condizioni generali di contratto*, in *Riv. dir. comm.* 1970, I, 192 s.; FERRARI BRAVO-RIZZO, *Codice dell'Unione Europea*, Milano 1994; FERRI G.B., *Nullità parziale e clausole vessatorie*, in *Riv. dir. comm.* 1977, I, 11 s.; FRANCIOSI, *Clausole vessatorie*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma 1988; GAMBARDI, *Perché si vessa il cliente. Note ed appunti di un itinerario tra i modelli occidentali*, in *Quadrimestre* 1991, 386; GENOVESE, *Condizioni generali di contratto*, in *Encicl. dir.*, VIII, Milano 1961; LUZZATTO, *La diretta applicabilità del diritto comunitario*, Milano 1980; MAZZONI, *Contratti di massa e controlli nel diritto privato*, Napoli 1975; MENGOLZI, *Il diritto della Comunità Europea*, in *Trattato di diritto civile e commerciale e diritto pubblico dell'economia* a cura di GALGANO, XV, Padova 1990; MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Commentario del codice civile*, Torino 1980, 129 s.; MORELLO, *Condizioni generali di contratto*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, III, Torino 1988; NUZZO, *Condizioni generali di contratto*, in *Dizionario del diritto privato* diretti da N. IRTI, I, Milano 1980; OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna 1943, 101 s.; PENNACCHINI-MONACO-FERRARI BRAVO-PUGLISI, *Manuale di diritto comunitario*, I, Torino 1983; ROPPO, *Contratti standard*, Milano 1975; SANTA MARIA, *Diritto commerciale comunitario*, Milano 1990; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA BRANCA, sub art. 1331-1352, Bologna-Roma 1970, 242 s.; SICCHIERO, *Condizioni generali di contratto*, in *Riv. dir. civ.* 1987, II, 215; STEIN, *Un nuovo diritto per l'Europa*, Milano 1991.